

# Rilevanza della Delibera CICR del 9.2.2000 nei mutui e capitalizzazione composta: possibile violazione della normativa antitrust?

di AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO

Ordinanza commentata: **Tribunale di Brindisi, 7 novembre 2022, ordinanza integrazione CTU<sup>1</sup>**.

Come è noto, la Suprema Corte, non si è ancora espressa ex professo sulla questione presente nelle corti di merito a proposito del fenomeno del regime finanziario della capitalizzazione composta nei finanziamenti rateali e, segnatamente, nei mutui. Con il presente contributo non si vuole entrare nel merito se il detto regime violi o meno l'art. 1283 c.c., anche se lo scrivente ritiene che il problema risieda in tutti altri aspetti e che l'art. 1283 c.c. non debba essere invocato o eccepito, pena il rigetto delle relative domande.

Fermo restando che il regime finanziario della capitalizzazione composta comporta un maggior onere a carico del finanziato, rispetto a quello in capitalizzazione semplice per es., occorre porre in rilievo che gli interessi, come è noto, nel primo regime, vengono pagati per la gran parte anticipatamente. Dal punto di vista prettamente

finanziario, allorquando si paga prima, assistiamo al c.d. fenomeno dell'attualizzazione che indica il processo finanziario che consente di stabilire oggi il valore attuale di un capitale che ha come naturale scadenza una data futura. Sennonché, attraverso il regime finanziario della capitalizzazione composta, il mutuatario prima paga e più paga, contrariamente allo sconto che dovrebbe godere con l'attualizzazione.

Le ragioni principali per cui un flusso di cassa o una serie di flussi di cassa futuri sono attualizzati sono legate essenzialmente al costo opportunità del capitale: 10.000 euro riscossi tra due anni valgono in realtà meno che al tempo presente, perché avere 10.000 euro subito rappresenta una condizione economico-

#### Note:

1) Ordinanza disponibile in allegato e sul nostro sito internet all'indirizzo: <https://centroanomaliebancarie.it/2022/11/22/tribunale-di-brindisi-7-novembre-2022-ordinanza-integrazione-ctu/>

finanziaria migliore, in quanto è possibile utilizzarli eventualmente per ricavare nuovi capitali utili attraverso varie forme possibili di investimento. Perciò è necessario dunque scalare, ovvero *scontare* il capitale o ciascun flusso di cassa futuro stimato per un opportuno fattore di sconto, e che è tanto maggiore quanto più il flusso di cassa da scontare/attualizzare è lontano nel tempo dal tempo presente. Intimamente basato sul concetto di attualizzazione è ad esempio il concetto di valore attuale netto di un investimento.

Tali concetti economico-finanziari, ci permettono ora di affrontare più da vicino cosa succede ai nostri mutuatari che ricevono un finanziamento e che devono restituirlo in x anni con il regime finanziario della capitalizzazione composta. Appurato che i piani di ammortamento che accompagnano i finanziamenti sono redatti con il predetto regime, è legittimo evincere il perché gli intermediari utilizzino solo ed esclusivamente il regime in parola. Orbene, pur non prevedendo alcuno "sconto" per i mutuatari che pagano con largo anticipo le quote di interesse, si assiste, quindi, al depauperamento sistematico dei finanziati, con contrapposto spropositato guadagno da parte degli intermediari. Sennonché, pur dando per scontato che le banche sono delle imprese e che, come tali, tendono al massimo profitto, è anche vero che i loro singoli comportamenti in campo economico finanziario debbano muoversi secondo le regole che il nostro Ordinamento dispone. Il giurista, quindi, deve interrogarsi se tale comportamento non violi determinate norme di legge.

Ora, si prenda l'art. 6 della Delibera CICR denominata Trasparenza contrattuale che recita: *"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso,*

*rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".* Basti leggere qualsiasi contratto di mutuo, che il lettore non troverà mai la dicitura *"capitalizzazione composta"* ma solo, e non sempre, il richiamo al regime finanziario alla francese, che dice tutto e non dice niente.

Invero, il c.d. piano *"francese"* ha diviso i Consulenti Tecnici d'Ufficio circa la questione se la formula matematica applicata al piano di ammortamento c.d. alla francese operi in regime di capitalizzazione composta oppure semplice e se – oggi anche di questo si discute – se la capitalizzazione composta generi o meno capitalizzazione degli interessi. Pertanto, quando si legge in alcune sentenze che il mutuatario, attraverso il piano di ammortamento, è in grado di comprendere la struttura della rata ed a quale regime è sottoposta, rappresenta una mera petizione di principio.

Sennonché, il Dott. Sales del Tribunale di Brindisi, con recentissimo provvedimento, ha approfittato della mancanza del PDA in un mutuo ed ha riconvocato il CTU perché effettui il ricalcolo del mutuo con i tassi BOT, sul presupposto che il cliente non era in grado di comprendere se stesse assumendo *un'obbligazione con capitalizzazione composta*. E tuttavia, il provvedimento si segnala in quanto, se non si erra, è stato il primo a richiamare la Delibera CICR citata applicata al contratto di mutuo, ritenendo giustamente che l'art. 6 ritiene che debba esservi la esplicita sottoscrizione (della capitalizzazione composta ndr.). Peraltro, nel n. 210 del 10.9.2009 della Gazzetta Ufficiale recante *Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*, v'è la nota (5) di pag. 74 dove è scritto: *"Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di*

*equivalenza intertemporale*  $i_2 = (1+i_1)t_1/t_2 - 1$ ". Ora, in questo contributo si tralascia la formula che, a detta dei tecnici pare sia di difficile applicazione. Ma ciò che rileva è il fatto che la banca potrebbe applicare o convenire piani di ammortamento con diversi regimi, stante la parola "Se" all'inizio della frase.

Peraltro, sempre in questa Gazzetta Ufficiale si legge a pag. 77 che "Il piano di ammortamento francese è il più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta". Sennonché, ancora una volta non viene richiamata la capitalizzazione composta e non è affatto vero che tale piano di ammortamento sarebbe il più diffuso, in quanto, almeno per l'esperienza dello scrivente, tutti i mutui sono strutturati con la c.d. capitalizzazione composta, senza che questa venga esplicitata al cliente e senza che quest'ultimo venga invitato a sottoscrivere il piano di ammortamento alla francese in capitalizzazione composta in maniera espressa, come ritiene l'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000 e come sancito correttamente dal Dott. Sales del Tribunale di Brindisi con il provvedimento che si allega.

Tirando le fila del discorso, a sommosso avviso dello scrivente, abbiamo che gli intermediari, attraverso un accordo tacito, (non si hanno prove espresse in contrario) e l'utilizzo esclusivo del regime finanziario della capitalizzazione composta, operino in totale ed aperta violazione della L. n. 287/1990 (normativa antitrust). Come è noto, per "Illecito Antitrust" ci si riferisce a quelle intese restrittive della concorrenza, ovvero a quegli accordi e/o pratiche, tra imprese in diretta concorrenza, nonché deliberazioni dei consorzi o associazioni di imprese, capaci, mediante il coordinamento dei comportamenti di chi vi partecipa, di procurare effetti distorsivi del mercato analoghi a quelli riscontrabili in una situazione di monopolio, in quanto aventi come

"oggetto o effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante" (art. 2 l. 287/90).

Nel contempo, con i predetti uniformi comportamenti contrattuali da parte degli intermediari, si assiste alla sistematica violazione degli artt. 6 Delibera CICR 9.2.2000 e 117 TUB il cui co. 4 recita: "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora". L'inciso "condizione praticati" riguarda proprio quale regime finanziario intenda adottare nel singolo contratto la banca di turno in uno al tasso di interesse che, puntualmente, non corrisponde mai a quello indicato e convenuto, per non dire "di ogni altro prezzo" costituente il costo effettivo che il mutuatario è poi tenuto a sopportare. In attesa del verdetto della S.C., quindi, si auspica che le corti di merito neutralizzino quanto meno quella asimmetria informativa tra sistema bancario da una parte e utenza dall'altra, che si riverbera poi in modo negativo dal punto di vista finanziario ed economico su quest'ultima.

Tribunale di Brindisi

Proc. 1883/2022

Il G.I.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/11/2022,

rilevato che

- non è stato comunicato al ricorrente il piano di ammortamento all'atto della conclusione del contratto;

- che ciò non determina alcuna nullità, ma ha posto il ricorrente nella condizione di non poter neanche desumere la circostanza che il mutuo contenesse un'obbligazione di capitalizzazione composta, a parte il fatto che l'art. 6 Del. CICR 9/2/2000 richiede l'esplicita convenzione;

P. Q. M.

Rinvia all'udienza del 23/11/2023, disponendo la comparizione del CTU Basile, per il ricalcolo del tasso di interesse al tasso BOT.

Brindisi, 7/11/2023

Il G. I. 1111

16  
8/11/2022